SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 luglio 1999, n. **220.**

Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 24 maggio 1999.

Concessione dei benefici agevolativi alla Sem Industriale S.r.l., in Chieti, per il pagamento del carico di imposta Pag. 4

DECRETO 16 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio - gestione demanio di Palermo . . . . Pag. 5

DECRETO 16 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia di Palermo . . . . Pag. 5

DECRETO 18 giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano . . . . Pag. 6

Ministero della sanità

DECRETO 31 maggio 1999.

Revoca parziale della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketalar» . . . . Pag. 6

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 25 maggio 1999.

Riconoscimento di idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da vino MI-BF-50, MI-TIN-20, MI-TIN-30 e MI-TIN-40 da Sangiovese N . . . . Pag. 8

DECRETO 25 maggio 1999.

Riconoscimento di idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di viti per portinnesto FEDIT 104 ESAVE da 1103 Paulsen, FEDIT 105 ESAVE da 140 Ruggeri e FEDIT 106 ESAVE da Golia . . . . Pag. 9

DECRETO 25 maggio 1999.

Riconoscimento di idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da vino MI-BRIXIA 98-313, MI-BRIXIA 98-377 da Invernenga B, MI-MIRA 98-3140 da Pinot nero N . . . . Pag. 9

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 22 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «C.E.S.I.T.», in Roccabascerana . . . . Pag. 10

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 luglio 1999, n. 220, recante: «Proroga di termini in materia di acque di balneazione» . . . . Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alket» . . . . Pag. 11

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xylocaina Astra». Pag. 12

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beclofax» . . . . Pag. 12

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide Mononitrato Dorom» . . . . Pag. 13

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesulid». Pag. 13

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorans». Pag. 14

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duspatal Duphar» . . . . Pag. 14

Ministero per le politiche agricole:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba» . . . . Pag. 14

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Chieti . . . . Pag. 17

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Avviso di trasferimento del portafoglio della rappresentanza italiana della General Accident Fire and Life Assurance Corporation p.l.c., con sede in Gran Bretagna, alla Commercial Union Assicurazioni S.p.a., limitatamente ai rami malattia e tutela giudiziaria, ed alla Commercial Union Italia S.p.a. per gli altri rami, entrambe con sede in Italia . . . . Pag. 17

Università di Bologna: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 17

Comune di Colli del Tronto: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . . . Pag. 18

Comune di Lirio: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . . . Pag. 18

Comune di Montegrosso d'Asti: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). . . . . Pag. 18

Comune di Santeramo in Colle: Approvazione del piano regolatore generale . . . . Pag. 18

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto A.I.C. n. 274 del 31 maggio 1999 del Ministero della sanità riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Cinquerix"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1999) . . . . Pag. 19

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. **5.**

Credito Fondiario Bolzano, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1999.

Immobiliare Aurora, società per azioni, in Novara: Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1999.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 luglio 1999, n. **220.**

Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6011):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) il 12 maggio 1999.

Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 12 maggio 1999, con pareri delle commissioni I, V, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII il 20, 25 e 26 maggio 1999.

Esaminato in aula il 28 maggio 1999 e approvato il 1° giugno 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4071):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 10 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª e della giunta degli affari per le Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 giugno 1999.

Esaminato dalla 13ª commissione il 17 e 22 giugno 1999.

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1999.

Il testo del decreto-legge suddetto, corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 12.

99G0302

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 1999.

Concessione dei benefici agevolativi alla Sem Industriale S.r.l., in Chieti, per il pagamento del carico di imposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a),* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 7 maggio 1998, con la quale la Sem Industriale S.r.l., con sede in Chieti, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1992-93, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1996, per l'importo di lire 273.449.160, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato che la società ha chiesto di poter dilazionare il carico rideterminato in cinque rate;

Considerato che a fronte di un versamento di un acconto pari a L. 47.003.000, il carico residuo ammonta a L. 226.446.160;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla Sem Industriale S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Sull'importo residuo dovuto dalla Sem Industriale S.r.l., a titolo di imposta, devono essere tempestivamente irrogate ed iscritte a ruolo le eventuali sanzioni, la cui riscossione, però, va poi sospesa fino al puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto; in tal caso tale ruolo sarà oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Nel contempo la sezione staccata di Chieti, fermo restando la debenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, determina il carico tributario calcolando, sull'ammontare della sola imposta, agli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21, del decreto Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Abruzzo, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5569

DECRETO 16 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio - gestione demanio di Palermo.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LA REGIONE SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le proprie comunicazioni con le quali è stata segnalata, agli uffici interessati, la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio - gestione demanio di Palermo;

Ritenuto che il mancato funzionamento dei locali del citato ufficio verificatosi in data 24 maggio 1999, è da attribuirsi a disinfestazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio - gestione demanio di Palermo, in data 24 maggio 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 giugno 1999

Il direttore compartimentale: DI GREGORIO

99A5571

DECRETO 16 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia di Palermo.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LA REGIONE SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 43 - del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il

decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le proprie comunicazioni con le quali è stata segnalata, agli uffici interessati, la causa ed il periodo di mancato funzionamento della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia;

Ritenuto che il mancato funzionamento dei locali del citato ufficio verificatosi in data 24 maggio 1999, è da attribuirsi a disinfestazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia di Palermo in data 24 maggio 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 giugno 1999

Il direttore compartimentale: DI GREGORIO

99A5572

DECRETO 18 giugno 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Milano prot. n. 17799 del 27 maggio 1999, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'evacuazione di tutto il personale dipendente a seguito di una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo nei locali in via Moscova/via Manin, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dalle ore 10,20 alle ore 12,20, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano, nei locali in via Moscova/via Manin, è accertato nel giorno 27 maggio 1999, dalle ore 10,20 alle ore 12,20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 giugno 1999

Il direttore: ETTORRE

99A5495

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 1999.

Revoca parziale della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketalar».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la delega con la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto con il quale la società Parke Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1, codice fiscale numero 09810140153, è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ketalar», nella forma e confezione: 1 flacone da 10 mg;

Visto il decreto di sospensione dell'11 giugno 1998, n. 134, con il quale tutte le confezioni della specialità medicinale «Ketalar», sono sospese fino all'eliminazione o sostituzione dell'eccipiente «benzetonio cloruro».

Vista la domanda presentata in data 15 dicembre 1998, con la quale la società Parke Davis S.p.a. ha chiesto di modificare l'attuale confezione della specialità medicinale: «Ketalar» da 1 flacone da 10 mg a scatola contenente 5 fiale di soluzione iniettabile per uso endovenoso o intramuscolare da 2 ml 50 mg/ml, con eliminazione dell'eccipiente: «benzetonio cloruro»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7 e la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la comunicazione del 18 maggio 1999, con la quale la ditta Parke Davis S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Ketamina cloridrato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale in Italia;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 26 e 27 gennaio 1999;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto di sospensione dell'11 giugno 1998, n. 134 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella parte relativa alla confezione 1 flacone da 10 mg della specialità medicinale: «Ketalar», è revocato e conseguentemente si autorizza la sostituzione della confezione 1 flacone da 10 mg con la confezione: scatola contenente 5 fiale di soluzione iniettabile per uso endovenoso o intramuscolare da 2 ml 50 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1, codice fiscale n. 09810140153, è apportata la seguente modifica:

confezione: in sostituzione della confezione: 1 flacone da 10 mg, viene autorizzata la confezione: scatola contenente 5 fiale di soluzione iniettabile per uso endovenoso o intramuscolare da 2 ml 50 mg/ml;

produzione: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Pharma Hameln GmbH Langes Feld, 13 D-31789 Hameln (Germania), il controllo è effettuato dalla società Goedecke Ag Mooswaldallee, 1 D - 79090 Friburgo (Germania).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

scatola contenente 5 fiale di soluzione iniettabile per uso endovenoso o intramuscolare da 2 ml 50 mg/ml;

A.I.C. n. 022463044 (in base 10) 0PFJL4 (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 18 maggio 1999, con la quale la ditta Parke Davis S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Ketamina cloridrato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale in Italia.

Composizione:

principio attivo: Ketamina cloridrato 57,67 mg (pari a Ketamina mg 50);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

1. Come unico anestetico per manovre chirurgiche e diagnostiche. Nonostante sia più indicato per interventi brevi, Ketalar può essere usato, con dosi addizionali, per interventi di maggiore durata. Qualora si desideri rilasciamento della muscolatura scheletrica, si usi un miorilassante.

2. Per indurre l'anestesia prima di somministrare altri anestetici generali.

3. Come supplemento ad altri anestetici.

Campi specifici di applicazione o tipi di intervento:

1. Sbrigliamento, medicazioni dolorose, innesti cutanei negli ustionati e altri interventi chirurgici superficiali.

2. Manovre neurodiagnostiche, quali pneumoencefalogrammi, ventricologrammi, mielogrammi e punture lombari.

3. Procedure diagnostiche e chirurgiche su occhio, orecchio, naso e bocca, comprese le avulsioni dentarie.

Avvertenza: possono persistere movimenti dell'occhio durante le manovre oftalmologiche.

4. Procedure diagnostiche e chirurgiche sul faringe, laringe e albero bronchiale.

Avvertenza: si consiglia l'uso di miorilassanti in questi interventi (vedi precauzioni per l'uso).

5. Sigmoidoscopie e chirurgia minore dell'ano e del retto, circoncisione.

6. Interventi extraperitoneali in ginecologia, quali dilatazione e raschiamento.

7. Interventi ostetrici compresi parti distocici e taglio cesareo.

8. Interventi ortopedici quali riduzioni incruente, inchiodamento del femore, amputazioni e biopsie.

9. Anestesia in pazienti ad elevato rischio operatorio con depressione delle funzioni vitali.

10. Cateterismo cardiaco.

11. Quando la via intramuscolare è preferita.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile eslusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegati al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 maggio 1999

Il dirigente: GUALANO

99A5497

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 25 maggio 1999.

Riconoscimento di idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da vino MI-BF-50, MI-TIN-20, MI-TIN-30 e MI-TIN-40 da Sangiovese N.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dall'Università degli studi di Milano - Istituti di coltivazioni arboree e di patologia vegetale, con la quale viene richiesta l'omologazione delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da vino MI-BF-50, MI-TIN-20, MI-TIN-30 e MI-TIN-40 da Sangiovese N nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Atteso che l'Università degli studi di Milano - Istituti di coltivazioni arboree e di patologia vegetale hanno ottemperato agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1997, relativo alla procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da vino MI-BF-50, MI-TIN-20, MI-TIN-30 e MI-TIN-40 da Sangiovese N.

Art. 2.

Le selezioni clonali di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A5573

DECRETO 25 maggio 1999.

Riconoscimento di idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di viti per portinnesto FEDIT 104 ESAVE da 1103 Paulsen, FEDIT 105 ESAVE da 140 Ruggeri e FEDIT 106 ESAVE da Golia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata al Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena e dal sig. Giuseppe Tocchetti, con la quale viene richiesta l'omologazione delle selezioni clonali di varietà di viti per portinnesto FEDIT 104 ESAVE da 1103 Paulsen, FEDIT 105 ESAVE da 140 Ruggeri e FEDIT 106 ESAVE da Golia nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Atteso che il Centro ricerche produzioni vegetali di Cesena ed il sig. Giuseppe Tocchetti hanno ottemperato agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1997, relativo alla procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di viti per portinnesto FEDIT 104 ESAVE da 1103 Paulsen, FEDIT 105 ESAVE da 140 Ruggeri e FEDIT 106 ESAVE da Golia.

Art. 2.

Le selezioni clonali di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A5574

DECRETO 25 maggio 1999.

Riconoscimento di idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da vino MI-BRIXIA 98-313, MI-BRIXIA 98-377 da Invernenga B, MI-MIRA 98-3140 da Pinot nero N.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sopra indicato;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'istanza presentata dall'Università degli studi di Milano - Istituti di coltivazioni arboree e di patologia vegetale e dal Centro vitivinicolo provinciale di Brescia, con la quale viene richiesta l'omologazione delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da vino MI-BRIXIA 98-313 e MI-BRIXIA 98-377 da Invernenga B, nonché MI-MIRA 98-3140 da Pinot nero N nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 sopracitato;

Atteso che l'Università degli studi di Milano - Istituti di coltivazioni arboree e di patologia vegetale ed il Centro vitivinicolo provinciale di Brescia anno ottemperato agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1997, relativo alla procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite, istituito con decreto interministeriale 18 febbraio 1986, n. 187802, e ricostituito con decreto ministeriale n. 33436 del 2 maggio 1996;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali di varietà di viti ad uve da vino MI-BRIXIA 98-313 e MI-BRIXIA 98-377 da Invernenga B, nonché MI-MIRA 98-3140 da Pinot nero N.

Art. 2.

Le selezioni clonali di cui all'art. 1 sono iscritte nel Catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A5575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «C.E.S.I.T.», in Roccabascerana.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia a r.l. è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «C.E.S.I.T.», con sede sociale in Roccabascerana (Avellino), costituita in data 29 ottobre 1984 per rogito notaio Antonino De Rosa, repertorio n. 63396, registro società n. 4831 del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 1653/207844.

Avellino, 22 giugno 1999

Il direttore: D'ARGENIO

99A5496

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1999), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 luglio 1999, n. 220** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Proroga di termini in materia di acque di balneazione».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.
Acque di balneazione

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1999.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, reca: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione», ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1993.

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A5733

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alket»

Estratto decreto n. 216 del 17 maggio 1999

Specialità medicinale ALKET, nelle forme e confezioni: "100" 6 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato da 100 mg, "100" 56 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato da 100 mg, "200" 3 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato da 200 mg e "200" 28 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato da 200 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto farmaco biologico Ripari - Gero S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Montariaso n. 11, codice fiscale n. 00050260520.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Pharmatec International S.r.l., presso gli stabilimenti siti in San Giuliano Milanese, rispettivamente in via Marche n. 9 e via Tirso n. 6/7. Il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società European Generics Vandervel Group S.r.l., nello stabilimento sito in Nembro (Bergamo), via Follereau n. 25.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

"100" 6 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato da 100 mg;

A.I.C. n. 032836013 (in base 10) - 0ZB2FF (in base 32);

classe «C»;

"100" 56 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato da 100 mg;

A.I.C. n. 032836025 (in base 10) - 0ZB2FT (in base 32);

classe «C»;

"200" 3 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato da 200 mg;

A.I.C. n. 032836037 (in base 10) - 0ZB2G5 (in base 32);

classe «A nota 66», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata 7 aprile 1999, con la quale la ditta Istituto farmaco biologico Ripari - Gero S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo ketoprofene non ha mai goduto di tutela brevettuale;

"200" 28 capsule rigide per uso orale a rilascio prolungato da 200 mg;

A.I.C. n. 032836049 (in base 10) - 0ZB2GK (in base 32);

classe «A nota 66», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata 7 aprile 1999, con la quale la ditta Istituto farmaco biologico Ripari - Gero S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo ketoprofene non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni capsula a rilascio prolungato da 100 mg contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 100;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido, povidone k30, poli (metil) metacrilati, eudragit RS, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione:

ogni capsula a rilascio prolungato da 200 mg contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 200;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido, povidone k30, poli (metil) metacrilati, eudragit RS, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, gotta acuta; osteoartrosi a varia localizzazione; sciatalgie, radicoliti, mialgie, borsiti, tendiniti, tenosinoviti, sinoviti, capsuliti; contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari; flebiti, tromboflebiti superficiali, linfagiti; affezioni flogistiche dolorose in odontoiatria, otorinolaringoiatria, urologia e pneumologia.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5714

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xylocaina Astra»

Estratto decreto NCR n. 288 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: XYLOCAINA ASTRA, nella forma e confezione: «2%» 1 fiala sterile di polipropilene (Polyamp®) da 10 ml di soluzione al 2% in blister sterile (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Astra farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38, codice fiscale n. 07968910153.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società Astra Production Liquid Products AB (APLP AB) nello stabilimento sito in Sodertalje (Svezia) Kvarnbergagatan 12.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2%» 1 fiala sterile di polipropilene (Polyamp®) da 10 ml di soluzione al 2% in blister sterile;

A.I.C. n. 004535175 (in base 10) - 04BDW7 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anestesie per infiltrazioni loco-regionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5701

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beclofax»

Estratto decreto n. 296 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: BECLOFAX, nelle forme e confezioni: «50» 50 microgrammi di sospensione pressurizzata per inalazione in contenitore autohaler^{tm}, «100» 100 microgrammi di sospensione pressurizzata per inalazione in contenitore autohaler^{tm}, «250» 250 microgrammi di sospensione pressurizzata per inalazione in contenitore autohaler^{tm}, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Parma, via Firenze n. 8/A, codice fiscale n. 00959190349.

Produttore: la produzione ed il controllo sono effettuati dalla società 3M Health Care Limited, nello stabilimento sito in Loughborough (Gran Bretagna), il confezionamento è effettuato dalla società Chiesi farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Parma, via S. Leonardo n. 96.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50» 50 microgrammi di sospensione pressurizzata per inalazione in contenitore autohaler^{tm};

A.I.C. n. 029146014 (in base 10) - 0VTGWY (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta in data 1º aprile 1999, con la quale la ditta Master Pharma S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo beclometasone dipropionato non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«100» 100 microgrammi di sospensione pressurizzata per inalazione in contenitore autohaler^{tm};

A.I.C. n. 029146026 (in base 10) - 0VTGXB (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta in data 1º aprile 1999, con la quale la ditta Master Pharma S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo beclometasone dipropionato non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«250» 250 microgrammi di sospensione pressurizzata per inalazione in contenitore autohaler^{tm};

A.I.C. n. 029146038 (in base 10) - 0VTGXQ (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta in data 1º aprile 1999, con la quale la ditta Master Pharma S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo beclometasone dipropionato non ha mai goduto di tutela brevettuale;

Composizione:

Beclofax 50, quantità emessa per ogni erogazione:

principio attivo: beclometasone dipropionato solvatato con isopropanolo microgrammi 53,5 pari a beclometasone dipropionato microgrammi 50;

eccipienti: sorbitan trioleato, triclorofluorometano (propellente 11), diclorotetrafluoroetano (propellente 114), diclorodifluorometano (propellente 12) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Beclofax 100, quantità emessa per ogni erogazione:

principio attivo: beclometasone dipropionato solvatato con isopropanolo microgrammi 107 pari a beclometasone dipropionato microgrammi 100;

eccipienti: sorbitan trioleato, triclorofluorometano (propellente 11), diclorotetrafluoroetano (propellente 114), diclorodifluorometano (propellente 12) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Beclofax 250, quantità emessa per ogni erogazione:

principio attivo: beclometasone dipropionato solvatato con isopropanolo microgrammi 267,5 pari a beclometasone dipropionato microgrammi 250;

eccipienti: sorbitan trioleato, triclorofluorometano (propellente 11), diclorotetrafluoroetano (propellente 114), diclorodifluorometano (propellente 12) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Beclofax 50 e Beclofax 100: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi. Beclofax 250: controllo dell'evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi in quei pazienti che richiedono alte dosi di beclometasone per controllare la sintomatologia.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5704

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide Mononitrato Dorom»

Estratto decreto n. 297 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale ISOSORBIDE MONONITRATO DOROM, nella forma e confezione: «50» 30 capsule a rilascio prolungato da 50 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48, codice fiscale n. 09300200152.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Pharmatec International S.r.l., nello stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano), via Tirso n. 6/7. Il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Monsanto Italiana S.p.a., presso lo stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50» 30 capsule rigide a rilascio prolungato da 50 mg;

A.I.C. n. 031829017 (in base 10) - 0YCC0T (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 21 marzo 1999, con la quale la ditta in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo isosorbide-5-mononitrato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

principio attivo: isosorbide-5-mononitrato mg 50;

eccipienti: saccarosio 107,97 mg, amido di mais 20,53 mg, gommalacca 10,76 mg, etilcellulosa 1,87 mg, talco 23,40 mg;

costituenti della capsula: gelatina 47,81 mg, biossido di titanio (E 171) 0,98 mg, eritrosina (E 127) 0,04 mg, ossido di ferro rosso (E 172) 0,08 mg, ossido di ferro nero (E 172) 0,02 mg, ossido di ferro giallo 0,08 mg.

Indicazioni terapeutiche: terapia di mantenimento dell'insufficienza coronarica, prevenzione degli attacchi di angina pectoris. Trattamento post-infarto miocardico e terapia di mantenimento dell'insufficienza miocardica cronica, anche in associazione a cardiotonici e diuretici. Per il suo profilo farmacologico «Isosorbide mononitrato dorom» non è indicato per il controllo degli episodi stenocardici acuti.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesulid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 228 del 20 aprile 1999

Specialità medicinale MESULID:

«mite» 30 bustine gran. 50 mg - A.I.C. n. 025971045;

30 bustine 100 mg - A.I.C. n. 025971058.

Società Novartis Farma S.p.a., strada statale 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

«mite» 30 bustine gran. 50 mg:

principio attivo invariato;

eccipienti: cetomacrogol 1000 8,0 mg, acido citrico 30,0 mg, maltodestrine eliminate, aroma arancio 42,0 mg, saccarosio 652,0 mg, saccarosio per compressione 1218,0 mg;

30 bustine gran. 100 mg:

principio attivo invariato;

eccipienti: cetomacrogol 1000 8,0 mg, acido citrico 30,0 mg, maltodestrine eliminate, aroma arancio 42,0 mg, saccarosio 602,0 mg, saccarosio per compressione 1218,0 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorans»

Estratto decreto n. 255 del 19 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Monsanto italiana S.p.a., con sede in via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale numero 00798570156:

Specialità LORANS:

30 compresse 1 mg - A.I.C. n. 023001023;

30 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 023001047;

gocce orali 10 ml - A.I.C. n. 023001074;

20 compresse 1 mg - A.I.C. n. 023001086;

20 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 023001098,

è ora trasferita alla società Schwarz Pharma S.p.a., con sede in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano, codice fiscale n. 07254500155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5712

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duspatal Duphar»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 297 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale DUSPATAL DUPHAR:

30 confetti 135 mg - A.I.C. n. 021377015.

Società: Solvay Farmaceuticals B.V., C.J. Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp (Olanda).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio 97 mg, amido di patate 45 mg, polivinilpirrolidone 5,5 mg, talco 52 mg, magnesio stearato 5,5 mg, gelatina 0,1 mg, gomma arabica 0,4 mg, cera carnauba 0,3 mg, cera di gomma lacca eliminata, resina dammar eliminata, saccarosio 79 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5688

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla A.PRO.VITO intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba», di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 17 ottobre 1994, che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare predetto;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Portoferraio (Livorno) il giorno 20 aprile 1999, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole e la successiva approvazione del Comitato in data 4 giugno 1999;

Ha espresso il parere di accogliere la domanda sopracitata di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente;

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Elba»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Elba» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Elba» è integrata da una delle specificazioni seguenti riferite alla tipologia del vino o al nome di un vitigno:

rosso, rosso riserva, rosato, bianco, spumante Ansonica, Aleatico, Ansonica passito, Moscato, Vin santo, Vin santo riserva, Vin santo occhio di pernice.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Elba» seguita da una delle seguenti specificazioni: rosso, Vin santo occhio di pernice, rosato, bianco, spumante e Vin santo, Ansonica, Aleatico, Ansonica

passito, Moscato, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:

Rosso e Vin santo occhio di pernice:

Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%, con un massimo del 10% per i vitigni a bacca bianca.

Rosato:

Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino a un massimo del 40%, con un massimo del 10% per i vitigni a bacca bianca.

Bianco, Spumante e Vin santo:

Trebbiano toscano (localmente conosciuto come Procanico) almeno il 50%, Ansonica e Vermentino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fin ad un massimo del 20%.

Ansonica:

Ansonica bianca almeno l'85%; altri vitigni complementari a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Aleatico:

Aleatico 100%.

Ansonica passito:

Ansonica bianca almeno l'85%; altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Moscato bianco:

Moscato 100%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba» di cui al precedente art. 2, devono essere prodotte esclusivamente nel territorio dell'isola d'Elba.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di buona esposizione.

I nuovi vigneti in coltura specializzata, per essere iscritti all'albo di cui sopra, dovranno avere una densità di almeno 3.300 ceppi per ettaro.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Elba» bianco e rosso possono essere destinati alla produzione delle tipologie «Vin santo» e «Vin santo occhio di pernice» qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. Tale possibilità esclude tassativamente l'utilizzo delle medesime uve per la produzione delle altre tipologie della D.O. «Elba».

È vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Elba» non deve essere superiore in coltura specializzata a:

ton. 8 per ettaro per il bianco, lo spumante, il vin santo e l'Ansonica;

ton. 7 per ettaro per il rosso, il rosato, l'Ansonica passito ed il Vin santo occhio di pernice;

ton. 6 per ettaro per l'Aleatico ed il Moscato.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai fini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5 % per i vini Elba bianco, Vin santo e Rosato;

11% er l'Elba Ansonica;

11% per l'Elba rosso e Vin santo occhio di pernice;

12% per l'Elba rosso riserva.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, conservazione ed invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve superare:

il 70% per i vini bianco, Ansonica, rosso e rosato;

il 40% (riferito all'uva fresca) per il vino Moscato bianco;

il 35% (riferito all'uva fresca) per i vini Ansonica passito, Aleatico, Vin santo, Vin santo occhio di pernice.

L'eventuale eccedenza, per Elba bianco, Ansonica, rosso e rosato fino ad un massimo del 5% rispetto alla resa in vino sopra specificata, può essere commercializzata come vino da tavola ad indicazione geografica tipica o come vino da tavola. Oltre tale eccedenza tutto il vino perde il diritto alla D.O.C.

Nelle annate in cui sarà necessario è consentito, ad esclusione delle tipologie Aleatico, Moscato, Ansonica passito, Vin santo e Vin santo occhio di pernice, l'arricchimento con mosti concentrati rettificati e comunque secondo le norme UE vigenti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le uve di Ansonica destinate alla produzione di Ansonica passito, e le uve di Aleatico e Moscato, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno una settimana ad un appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo del 28% per l'Aleatico ed il Moscato, e del 25% per l'Ansonica.

Nella vinificazione del vino D.O.C. «Elba» Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica: in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata, per le particolari condizioni climatiche dell'isola d'Elba, non prima del 1° novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,5%;

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore ai 5 ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo delle tipologia «Elba» Vin santo riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.

La denominazione di origine controllata «Elba» bianco spumante può essere impiegata per designare i relativi vini spumanti naturali ottenuti con fermentazione in bottiglia da parte dei mosti o vini bianchi che rispondano alle condizioni ed ai requisiti nel presente disciplinare con la sola deroga del titolo alcolometrico volumico minimo naturale che per l'Elba bianco base spumante potrà essere del 10%.

Le uve destinate alla produzione di spumante devono essere oggetto di specifica denuncia annuale. Tale possibilità esclude tassativamente l'utilizzo di tali uve per la produzione di altre tipologie della D.O.C. «Elba».

La spumantizzazione potrà essere effettuata soltanto nel territorio dell'isola d'Elba.

Il vino «Elba» rosso sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a ventiquattro mesi, di cui almeno dodici in legno ed almeno sei in bottiglia, può portare in designazione la specificazione aggiuntiva «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini «Elba» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Elba» bianco:

colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;

odore: vinoso con profumo delicato;

sapore: secco ed armonico;

titolo: alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 15 gr/l.

«Elba» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 21 gr/l.

«Elba» rosso riserva:

colore: da rubino di buona intensità a granato;

odore: intensamente vinoso;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;

acidità totale minima: 4,5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 22 gr/l.

«Elba» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, fresco;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 16 gr/l.

«Elba» Ansonica:

colore: dal paglierino all'ambrato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: dal secco all'amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 15 gr/l.

«Elba» Aleatico:

colore: dal rosso rubino intenso al rosso cupo;

odore: spiccato e caratteristico;

sapore: dall'amabile al dolce, ricco di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 13% svolto;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 25 gr/l.

«Elba» Ansonica passito:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

odore: etereo, intenso;

sapore: armonico, dall'amabile al dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 13% svolto;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 22 gr/l.

«Elba» Moscato bianco:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: dall'amabile al dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 13% svolto;

acidità totale minima: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 22 gr/l.

«Elba» Vin santo:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui:

per il tipo secco almeno 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere;

per il tipo amabile almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 gr/l nel tipo secco e 5 gr/l nel tipo amabile;

estratto secco netto minimo: 22 gr/l.

«Elba» Vin santo occhio di pernice:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 14% svolto;

acidità totale minima: 4 gr/l;

estratto secco netto minimo: 26 gr/l.

«Elba» bianco spumante:

colore: paglierino chiaro;

perlage: fine e persistente;

aroma: delicato, tenue;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 5,5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 14 gr/l.

Art. 7.

In sede di designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba» Vin santo, Vin santo occhio di pernice, Aleatico, Moscato, Ansonica e Ansonica passito, tali indicazioni di tipologia o di vitigno possono precedere la denominazione «Elba», ovvero figurare seguite dalla specificazione «dell'Elba».

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbttigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere cascina ed latri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizionistabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Elba» è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia spumante per cui è obbligatorio indicare l'annata dello «sboccamento» in etichetta.

Art. 8.

Il confezionamento e la commercializzazione devono avvenire solo in recipienti di vetro la cui capacità non deve essere superiore a litri 1,5; è vietata la chiusura dei recipienti con tappo a corona, capsule a vite ed a strappo o altre chiusure analoghe.

99A5576

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Chieti

Con decreto n. 7256 in data 3 giugno 1999 del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministro delle finanze, è trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la porzione di terreno sito in comune di Chieti della superficie di mq 421 iscritta nel catasto terreni del comune censuario di Chieti alla partita 25222, foglio n. 28, particella 672, non più utile ai fini della bonifica.

99A5577

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Avviso di trasferimento del portafoglio della rappresentanza italiana della General Accident Fire and Life Assurance Corporation p.l.c., con sede in Gran Bretagna, alla Commercial Union Assicurazioni S.p.a., limitatamente ai rami malattia e tutela giudiziaria, ed alla Commercial Union Italia S.p.a. per gli altri rami, entrambe con sede in Italia.

In data 19 aprile 1999 l'I.S.V.A.P. ha comunicato al Financial Services Authority, Insurance and Friendly Societies Division, il proprio parere favorevole al trasferimento del portafoglio assicurativo della rappresentanza in Italia della General Accident Fire and Life Assurance Corporation p.l.c., con sede in Gran Bretagna, alla Commercial Union Assicurazioni S.p.a., limitatamente ai rami malattia e tutela giudiziaria, ed alla Commercial Union Italia S.p.a., relativamente ai restanti rami, entrambe con sede in Italia, viale Abruzzi n. 94 - Milano.

In data 13 maggio 1999 il Financial Services Authority, Insurance and Friendly Societies Division, ha approvato il trasferimento della totalità del portafoglio della rappresentanza in Italia della General Accident Fire and Life Assurance Corporation p.l.c. (cedente) alla Commercial Union Italia S.p.a. ed alla Commercial Union Assicurazioni S.p.a. per i rami sopra indicati (cessionarie).

Gli atti di cessione hanno trasferito, con effetto dal 30 giugno 1999, tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalle polizze assicurative sottoscritte tramite lo stabilimento con sede in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 15, della General Accident Fire and Life Assurance Corporation p.l.c.

I contraenti delle predette polizze che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

99A5734

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visti gli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto il regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna, emanato con decreto rettorale n. 755 del 6 maggio 1999 e pubblicato nel bollettino ufficiale di Ateneo n. 53 del 15 maggio 1999, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Bologna è vacante

un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P01B Politica economica (sede di Rimini)

Tipologia di impegno scientifico: sarà considerato titolo preferenziale l'aver prodotto pubblicazioni in tema di politiche di intervento a favore di aree svantaggiate anche in Paesi in via di sviluppo.

Nella domanda, gli interessati, oltre a manifestare la volontà di prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in economia del turismo e delle sue strutture scientifiche nella sede di Rimini, ove, a pena di nullità, avranno l'obbligo di assumere la residenza, dovranno esplicitamente assumere l'impegno di svolgere un secondo corso non retribuito, oltre a quello di titolarità, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare concorsuale (o di settore scientifico-disciplinare affine) e dichiararsi disponibili a svolgere parte della attività didattica e scientifica presso la sede che l'Università di Bologna ha recentemente inaugurato a Buenos Aires. Il professore da trasferire dovrà inoltre dimostrare disponibilità e capacità ad impegnarsi nelle attività organizzative e di coordinamento della didattica e della ricerca e negli organi collegiali universitari.

I partecipanti dovranno presentare la propria istanza al preside della facoltà di economia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Possono produrre istanza gli interessati che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria per almeno tre anni accademici nella stessa qualifica, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La domanda, potrà, tuttavia, essere presentata dagli interessati che, alla predetta data, stiano svolgendo servizio nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

99A5608

COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di COLLI DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili nel modo seguente:

aliquota prima casa al 4,7%;

seconda casa o altri fabbricati 6,8%,

e riconfermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale così come rideterminate con atto di G.M. n. 67/98.

99A5737

COMUNE DI LIRIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di LIRIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6 per mille.

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di L. 200.000.

3. di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.

99A5736

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MONTEGROSSO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato il 15 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di variazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille e la detrazione prima casa nella misura di L. 270.000 da trasmettere al consiglio comunale.

99A5735

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Approvazione del piano regolatore generale

La giunta della regione Puglia con atto n. 775 del 16 giugno 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale di Santeramo in Colle (Bari) con l'introduzione negli atti delle prescrizioni conclusive di cui ai paragrafi *a)* e *b)* esposti nella stessa deliberazione.

99A5578

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto A.I.C. n. 274 del 31 maggio 1999 del Ministero della sanità riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Cinquerix"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1999).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 56, seconda colonna:

al secondo rigo, dove è scritto: «... 1 siringa *preriempieta* di sospensione iniettabile ...», leggasi: «... 1 siringa *preriempita* di sospensione iniettabile ...»;

al sesto rigo, dove è scritto: «... (0,5 ml) per uso *intamuscolare* ...», leggasi: «... (0,5 ml) per uso *intramuscolare* ...».

alle pagine 56 e 57, nelle parti relative alla composizione della predetta specialità medicinale, ogni qualvolta è scritto: «virus poliomielitico *inattivo* ...», deve leggersi: «virus poliomielitico *inattivato* ...».

alla pag. 57, prima colonna, nella parte relativa alle «Indicazioni terapeutiche», dove è scritto: «"Cinquerix" è indicato per l'*immunizzazionero* difterite, ...», leggasi: «"Cinquerix" è indicato per l'*immunizzazione attiva contro* difterite, ...» e dove è scritto: «... nei *banbini* dall'età di 2 mesi.», leggasi: «... nei *bambini* dall'età di 2 mesi.».

99A5609

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.